

Pubblicato il 08/02/2021

N. 01568/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 02818/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2818 del 2019, proposto dall'Associazione Ora Organizzazione Restauratori Alta-Formazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Vianello e Roberta Agnoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale Educazione e Ricerca rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

- Natascia Girardi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Rita Trombetta, Fanya Fedele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*e con l'intervento di*

*ad opponendum:*

- l'Associazione la Ragione del Restauro, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- i sig.ri Maria Grazia Chirico, Laura Romano, Katuscia Testa Chiari, Silvia Bensi, Manola Bernini, Giovanna Gola e Maria Teresa Sassu, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Petracci e Giacomo Mattei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- il sig. Mauro Marzaduri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonia Vetro ed Emanuela Borda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- sig. Luigi Parascandolo, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- la sig.ra Silvia Mangionello, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- la C.N.A. Nazionale Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gironi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- i sig.ri Abeni Monica; Agnini Elena; Allegri Laura; Antonioli Cristiana; Ascenzi Alessandra; Assogna Tiziana; Astolfi Elena; Baccichetto Natalia; Balsini Annalisa; Bertolini Elisabetta; Bettini Francesca; Bianchi Anna; Bianconi Gisella; Birardi Simonetta; Bonsangue Mirella; Bottoli Fabiola; Bottoni Maria Grazia; Bradamilla Linda; Brandoli Matteo; Bravi Mirko; Brianzoni Umberto; Brogi Antonella; Bruschi Federica; Bucchi Cinzia; Bullo Laura; Caldone Daniela; Canneori Rita; Capraro Corrado; Capraro Elvira; Capuano Monica; Carelli Danilo; Ceccaroni Elisabetta; Cipriani Andrea; Condorelli Francesca; Conte Sofia Veronica Marta; Currò Dossi Paola; Dalfume Tamara; Dalrì Francesca; De Leitenburg Renata; Del Seppia Beatrice; D'Elia Alessandra; Di Napoli Rampolla Federica; Di Stefano Tiziana; Farinelli Manuela; Favali Maura; Ferrario Chiara; Ferretti Sandra; Fiori Rita; Franceschetti Vanda Maria; Fulceri Simona; Galvan

Silvia; Gavazzi Angela; Giabbani Cristiana; Giacomelli Bruno; Gigli Mariacristina; Giostrella Claudia; Giusto Luigia; Gnozzi Sergio; Gottoli Sara; Gregoris Elena; Grespi Claudia; Guagliano Laura; Guardabassi Francesco; Iegre Susanna; Introzzi Sonia; Lai Carla; Lippi Daniela; Lucchini Guido; Macaluso Tiziana; Macrì Immacolata Martina; Manfredi Giuseppina; Maniscalco Vittoria; Manservigi Elena; Mapelli Umberto; Marchesi Elisabetta; Miselli Devid; Molinari Alda Rita; Molinari Dino; Molinari Viviana; Mosconi Elisabetta; Mureddu Maria Francesca; Nadali Roberta; Napolitano Cristina; Oggero Elisabetta; Orata Luigi; Orsolon Paola; Paccapelo Marilena; Paoli Valentina; Pari Cristiana; Pasotti Corrado; Pasqualini Cristina; Patella Luigi; Peiretti Emanuela; Perrone Elisabetta; Perticucci Ilaria Bianca; Piccioni Francesca; Pisani Barbara; Pisu Anna Rita; Pontarollo Rita Maria; Porzio Fabio; Pucci Sandra; Quaranta Daniela; Rabbi Francesca; Rampini Katy; Reboulaz Piermauro; Rizza Roberta; Roccotelli Maria Teresa; Rosa Daniela; Rosatelli Simonetta; Saba Sonia; Sanna Marta; Sassu Teresa Maria; Satto Letizia; Scardovi Carlotta; Schivo Monica; Siboni Micol; Spatafora Maurizio; Sugaroni Roberta; Testa Chiari Katiuscia; Tosoni Filippo; Tulifero Claudia; Vaccari Emilia; Vannini Alessandra; Vecchi Linda; Violi Sara; Virgilio Maria Pia Valentina; Zamperoni Laura e Zorzella Licia, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Celli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia:*

- del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Educazione e Ricerca, DG-ER 21.12.2018/183 e relativi elenchi, pubblicato nella sezione del sito MIBAC dedicata alla Direzione Generale Educazione e Ricerca in pari data, nella parte in cui non distingue e/o rende distinguibili i diplomati SAF;
- del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Educazione e Ricerca DG-ER 28.12.2018/192 e relativi elenchi, pubblicato nella

sezione del sito MIBAC dedicata alla Direzione Generale Educazione e Ricerca, in pari data, nella parte in cui non istituisce un apposito elenco inclusivo dei diplomati SAF ante 2009;

- ove occorrer possa, del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale Educazione e Ricerca DG-ER 04/02/2019/2 pubblicato nella sezione del sito MIBAC dedicata alla Direzione Generale Educazione e Ricerca in pari data, di aggiornamento e/o revisione;

- e di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Natascia Girardi; L'Associazione la Ragione del Restauro; i sig.ri Maria Grazia Chirico, Laura Romano, Katiuscia Testa Chiari, Silvia Bensi, Manola Bernini, Giovanna Gola; Maria Teresa Sassu,; il sig. Mauro Marzaduri; il sig. Luigi Parascandolo; la sig.ra Silvia Mangionello; la C.N.A. Nazionale Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa; i sig.ri Abeni Monica; Agnini Elena; Allegri Laura; Antonioli Cristiana; Ascenzi Alessandra; Assogna Tiziana; Astolfi Elena; Baccichetto Natalia; Balsini Annalisa; Bertolini Elisabetta; Bettini Francesca; Bianchi Anna 14; Bianconi Gisella; Birardi Simonetta 16; Bonsangue Mirella; Bottoli Fabiola; Bottoni Maria Grazia; Bradamilla Linda; Brandoli Matteo; Bravi Mirko; Brianzoni Umberto; Brogi Antonella; Bruschi Federica; Bucchi Cinzia; Bullo Laura; Caldone Daniela; Canneori Rita; Capraro Corrado; Capraro Elvira; Capuano Monica; Carelli Danilo; Ceccaroni Elisabetta; Cipriani Andrea; Condorelli Francesca; Conte Sofia Veronica Marta; Currò Dossi Paola; Dalfiume Tamara; Dalrè Francesca; De Leitenburg Renata; Del Seppia Beatrice; D'Elia Alessandra; Di Napoli Rampolla Federica; Di Stefano Tiziana; Farinelli Manuela; Favali Maura; Ferrario Chiara; Ferretti Sandra; Fiori Rita; Franceschetti Vanda Maria; Fulceri Simona; Galvan Silvia; Gavazzi Angela; Giabbani Cristiana; Giacomelli Bruno; Gigli Mariacristina; Giostrella Claudia;

Giusto Luigia; Gnozzi Sergio; Gottoli Sara; Gregoris Elena; Grespi Claudia; Guagliano Laura; Guardabassi Francesco; Iegre Susanna; Introzzi Sonia; Lai Carla; Lippi Daniela; Lucchini Guido; Macaluso Tiziana; Macrì Immacolata Martina; Manfredi Giuseppina; Maniscalco Vittoria; Manservigi Elena; Mapelli Umberto; Marchesi Elisabetta; Miselli Devid; Molinari Alda Rita; Molinari Dino; Molinari Viviana; Mosconi Elisabetta; Mureddu Maria Francesca; Nadali Roberta; Napolitano Cristina; Oggero Elisabetta; Orata Luigi; Orsolon Paola; Paccapelo Marilena; Paoli Valentina; Pari Cristiana; Pasotti Corrado; Pasqualini Cristina; Patella Luigi; Peiretti Emanuela; Perrone Elisabetta; Peticucci Ilaria Bianca; Piccioni Francesca; Pisani Barbara; Pisu Anna Rita; Pontarollo Rita Maria; Porzio Fabio; Pucci Sandra; Quaranta Daniela; Rabbi Francesca; Rampini Katy; Reboulaz Piermauro; Rizza Roberta; Roccotelli Maria Teresa; Rosa Daniela; Rosatelli Simonetta; Saba Sonia; Sanna Marta; Sassu Teresa Maria; Satto Letizia; Scardovi Carlotta; Schivo Monica; Siboni Micol; Spatafora Maurizio; Sugaroni Roberta; Testa Chiari Katiuscia; Tosoni Filippo; Tulifero Claudia; Vaccari Emilia; Vannini Alessandra; Vecchi Linda; Violi Sara; Virgilio Maria Pia Valentina; Zamperoni Laura e Zorzella Licia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato al Mibact ed alla sig.ra Girardi in data 22.02.2019 e depositato in data 8.03.2019, l'Associazione ricorrente ha premesso di annoverare tra i suoi iscritti esclusivamente restauratori di beni culturali diplomati presso le Scuole di Alta Formazione del Ministero per i beni e le attività culturali (cd. S.A.F.) che operano, ex art. 9 del d.lgs. n. 368/1998, presso

l'Istituto superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma, l'Opificio delle Pietre dure di Firenze, con la sede distaccata della Scuola per il Restauro del Mosaico di Ravenna nonché l'Istituto Centrale per il Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario di Roma (oggi, Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario), e di avere, quale scopo sociale, quello di ottenere l'equiparazione e/o l'equipollenza del proprio percorso formativo (corrispondente al diploma presso le scuole cd. SAF), alla classe di laurea di recente istituzione LM-R/02, nonché per la realizzazione di un ordine professionale.

A tale proposito, l'Associazione ricorrente ha precisato che con decreto Miur/Mibact del 21.12.2017, in G.U n. 155 del 6.07.2018, l'amministrazione ha effettivamente riconosciuto ai diplomi rilasciati dalle Scuole di Alta Formazione del Ministero per i beni e le attività culturali (S.A.F.) in epoca antecedente al procedimento di accreditamento di queste ultime, disposto con Decreto Miur/Mibact del 26.05.2009, n. 87, l'equiparazione al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – classe LMR 02.

Premessa, quindi, la sopravvenuta equiparazione dei diplomi S.A.F. ante 2009 al diploma di laurea magistrale sopra indicato, l'Associazione ricorrente, dopo aver precisato che i propri iscritti hanno partecipato alla procedura selettiva pubblica transitoria di cui all'art. 182 D.lgs. n. 42/2004, per come successivamente modificata, da ultimo, con l. n. 7 del 14 gennaio 2013, n. 7, al fine di acquisire, in ossequio al regime transitorio, la qualifica di restauratore di beni culturali, si dolgono della legittimità:

a) del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Educazione e Ricerca DG-ER 21.12.2018/183, nella parte in cui, tra i soggetti che hanno preso parte alla procedura selettiva di cui al regime transitorio ex art. 182 citato D.lgs. n. 42/2004 non distinguerebbe e/o renderebbe distinguibili i

diplomati S.A.F. ante 2009, il cui titolo è stato, *medio tempore*, equiparato al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – classe LMR 02.

b) del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale Educazione e Ricerca DG-ER 28.12.2018/192, contenente l'elenco dei titolari di diplomi abilitanti, in base alla disciplina normativa per così dire “a regime”, all'esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex art. 29 del D.lgs. n. 42/2004, nella parte in cui non fa menzione anche dei diplomati SAF ante 2009, stante la sopravvenuta equiparazione di siffatto titolo al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – classe LMR 02.

2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

- *T – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 182, c. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater del d.lgs. 42/2006 c.d. Codice dei Beni Culturali; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE delle disposizioni di cui al d.lgs. 368/1998 che disciplina le Scuole di Alta Formazione; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE del DM 21.12.2017 che ha riconosciuto l'equiparazione; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà”.*

Ad avviso dei ricorrenti, dalla disciplina di cui all'art. 29 D.lgs. n. 42/2004, in tema di acquisizione per così “a regime” della qualifica di “restauratore di beni culturali” nonché dalla disciplina “transitoria” di cui all'art. 182 del medesimo D.lgs., nell'ambito della quale sono stati assicurati ben 300 punti ai diplomati S.A.F. ante decreto di accreditamento n. 87/2009 che vi hanno partecipato, si desumerebbe la *voluntas legis* di non omologare tutte le figure dei restauratori.

Pur essendo destinati a confluire in un unico elenco, i restauratori dei beni culturali dovrebbero, quindi, essere distinti in ragione del rispettivo titolo abilitante.

L'intervenuto inserimento, con i decreti impugnati, del nominativo dei diplomati S.A.F. ante 2009 nell'elenco di coloro che hanno superato positivamente la procedura selettiva di cui all'art. 182 D.lgs. n. 42/2004, laddove privo della specificazione della natura abilitante del loro diploma, per effetto del decreto Miur/Mibact del 21.12.2017, nonché il mancato inserimento del loro nominativo tra i soggetti qualificati a regime, come restauratori, ex art. 29 citato D.lgs. si risolverebbe, dunque, in una inaccettabile *deminutio* del loro titolo di studio.

Ciò tanto più in considerazione del fatto che lo stesso Ministero, con il Decreto della Direzione Generale Educazione e Ricerca n. 77 del 31.07.2016, aveva già anticipato ai diplomati S.A.F. ante 2009 il riconoscimento della qualifica di restauratore dei beni culturali, all'uopo inserendoli in un apposito elenco, idoneo a differenziare opportunamente la posizione dei diplomati in questione da tutti gli altri soggetti che, a diverso titolo, partecipavano alla procedura transitoria.

Ad avviso dell'Associazione ricorrente, il Ministero avrebbe, quindi, dovuto mantenere in essere siffatto elenco "dedicato" - che aveva consentito ai restauratori *de quibus*, grazie all'anticipato riconoscimento della qualifica in parola, di partecipare al concorso bandito dallo stesso Mibact in data 19.05.2016 per il reclutamento di 500 funzionari nel MIBACT' - e non già azzerarlo, così facendo confluire il nominativo dei soggetti in questione nell'"elenco integrato dei restauratori dei beni culturali" approvato con il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Educazione e Ricerca del Mibact DG-ER 21.12.2018/183, oggetto di gravame.

L'obbligo per il Ministero di differenziare la posizione dei diplomati S.A.F. ante 2009 troverebbe conferma nello stesso testo del comma 1 bis della disposizione normativa in parola laddove, a valle del completamento della procedura transitoria di selezione pubblica di cui all'art. 182 D.lgs. n. 42/2004, è prevista la redazione di "elenchi" da aggiornare, mediante il successivo inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7,

8 e 9 (ossia a seguito del conseguimento della “Laurea Magistrale” a ciclo unico abilitante, classe LMR/02, rilasciata dalle Università il cui corso è stato istituito con Decreto 2.03.2011; del diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle Accademie delle belle arti ovvero dei diplomi rilasciati dalle Scuole di Alta Formazione del Ministero per i beni e le attività culturali cd. S.A.F., in epoca successiva all’accreditamento disposto con Decreto Miur/Mibact del 26.05.2009, n. 87).

Le stesse linee guida applicative dell’art. 182 D.lgs. n. 42/2004 riconoscerebbero un preteso valore aggiunto ai fini dell’attribuzione della qualifica di restauratore, ai titoli di studio *ad hoc* quali la laurea magistrale e tutti gli altri titoli di studio alla stessa espressamente equiparati, tra cui anche il diploma rilasciato dalle scuole di alta formazione professionale cd. S.A.F. in epoca antecedente al loro accreditamento disposto con Decreto Miur/Mibact del 26.05.2009, n. 87, in forza del Decreto Ministeriale di equipollenza del 21.12.2017.

Tale circostanza legittimerebbe, nell’ambito degli elenchi approvati con i decreti dirigenziali oggetto di gravame, la necessaria differenziazione dei restauratori da ultimo indicati (cd. S.A.F. ante 2009) rispetto a tutti coloro che, pur avendo superato con successo la procedura transitoria di cui all’art. 182 D.lgs. n. 42/2004 - a cui hanno partecipato anche i diplomati S.A.F. ante 2009 - sono tuttavia privi di un diploma equipollente, *ex lege*, ad una laurea magistrale. Siffatta necessità di differenziazione si coglierebbe anche dalle disposizioni in materia di appalto di opere pubbliche e, più precisamente, dall’art. 13 comma 5 del DM 22.08.2017, n. 154 secondo cui, per le categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

Siffatta disposizione normativa comproverebbe la *voluntas legis* di approntare un sistema di rilevazione esterna da cui si evinca il titolo giuridico sulla scorta del quale la qualifica restauratore in parola è stata acquisita.

Nella denegata ipotesi in cui si ritenga che gli elenchi approvati con i decreti oggetto di gravame siano destinati a confluire in un unico elenco, l'associazione ricorrente ha, dunque, sostenuto che da quest'ultimo dovrà, comunque, evincersi, in relazione a ciascun soggetto iscritto, l'eventuale possesso o meno della laurea magistrale ovvero un titolo di studio equipollente, quale il diploma S.A.F. ante e post 2009, così da rendere palese il percorso a valle del quale l'amministrazione ha riconosciuto la qualifica di restauratore dei beni culturali.

- *“III – Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti della medesima amministrazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione”.*

L'intervenuta collocazione del nominativo dei diplomati S.A.F. ante 2009 nell'elenco di cui al decreto direttoriale DG-ER 21.12.2018/183, costituito dai partecipanti alla procedura di cui all'art. 182 D.lgs. n. 42/2004, in quanto priva di qualsivoglia indicazione circa l'equipollenza del relativo titolo di studio rispetto alla Laurea magistrale LM-R/02, determinerebbe un trattamento discriminatorio rispetto ai soggetti inseriti nell'elenco approvato con il decreto direttoriale DG-ER 28.12.2018/192, muniti della Laurea magistrale ovvero del Diploma SAF post accreditamento ex Decreto n. 87/2009.

3. Il Mibact si è costituito con memoria di mera forma, così sostanzialmente richiamandosi alle deduzioni difensive di cui alla relazione di servizio versata agli atti del giudizio, predisposta dalla stessa Direzione Generale Educazione e Ricerca che ha adottato i decreti oggetto di gravame.

L'amministrazione, dopo aver sinteticamente descritto il funzionamento e la *ratio* della cd. procedura transitoria di cui all'art. 182 D.lgs. n. 42/2004, nata con l'obiettivo di tener conto delle competenze professionali e formative acquisite

entro il 31.12.2014, ha palesato perplessità in ordine all'interesse al ricorso in capo all'Associazione ricorrente.

Ed invero, l'amministrazione avrebbe predisposto l'elenco di cui al decreto DG-ER 21.12.2018/183 quale necessario e doveroso atto conclusivo della procedura di selezione pubblica di cui al comma 1 bis dell'art. 182 D.lgs. n. 42/2004, alla quale hanno partecipato anche i diplomati S.A.F. ante 2009, ai quali, peraltro nelle more della procedura in questione sarebbe stata assicurata una mera "anticipazione" del riconoscimento della qualifica di restauratore, giusto Decreto n. 77/2016, in considerazione del valore riconosciuto al titolo di studio in loro possesso (300 punti). Ciò al solo scopo di consentire ai soggetti in questione la partecipazione al concorso pubblico bandito dal Mibact in data 19.05.2016. A tale elenco sarebbe stato affiancato, con finalità meramente ricognitive, quello approvato con il decreto direttoriale n. DG-ER 28.12.2018/192, nel quale sono confluiti tutti i soggetti indicati dagli Istituti, all'uopo interpellati, qualificati al rilascio del diploma abilitante alla professione di restauratore ex art. 29 commi da 7 a 9 D.lgs. n. 42/2004, secondo il cd. regime ordinario.

Questi due elenchi, per come chiarito dal Ministero, a procedura transitoria ormai conclusa, sarebbero tuttavia destinati a scomparire per confluire in un unico elenco, che dovrà essere tempestivamente aggiornato mediante l'inserimento del nominativo di tutti coloro che, via via, conseguiranno la qualifica di restauratore ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 42/2004. Tale futuro elenco unico non avrebbe alcun valore costitutivo della qualifica di restauratore bensì meramente ricognitivo di tutti i coloro che hanno acquisito un titolo di studio abilitante *ex legis* all'esercizio della professione di restauratore. La qualifica di restauratore dei beni culturali e la conseguente abilitazione all'esercizio della professione di restauratore conseguirebbe, infatti, all'ottenimento in sé del titolo all'uopo ritenuto necessario in base alla normativa vigente e, quindi, potrebbe ben essere utilmente speso dal relativo titolare, in ogni ambito, anche nelle more

ed a prescindere dell'aggiornamento dell'elenco unico da istituire. Tutti i diplomati S.A.F. ante 2009, in forza tanto della positiva conclusione della procedura transitoria di cui all'art. 182 D.lgs. n. 42/2004 quanto ed ancor più dell'intervenuto riconoscimento ministeriale dell'equipollenza del relativo titolo di studio alla laurea magistrale LM-R/02 potrebbero, dunque, spendere la relativa qualifica a prescindere dall'inserimento del loro nominativo in qualsivoglia elenco oltre che allegare e spendere tutti gli eventuali ed ulteriori titoli in loro possesso.

4. In data 22.01.2020 l'Associazione la Ragione del Restauro - ARR si è costituita in giudizio mediante memoria di mera forma. In data 6.02.2020, l'Associazione in parola ha depositato una memoria difensiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica nei confronti di tutti i soggetti inseriti negli elenchi approvati con i decreti impugnati, nonché l'infondatezza dello stesso nel merito. In particolare, tenuto conto del tenore delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 182 D.lgs. n. 42/2004 nonché della *ratio legis* alle stesse sottesa, i soggetti diplomati S.A.F. ante 2009, partecipanti alla procedura selettiva di cui al comma 1 bis del citato art. 182, risulterebbero in possesso, senza alcun tipo di valore aggiunto, della medesima qualificazione di restauratore di beni culturali attribuita a tutti gli altri soggetti che, in considerazione della valorizzazione delle pregresse esperienze professionali, hanno positivamente superato la medesima selezione pubblica. Premessa, quindi, la piena equivalenza tra la qualifica di restauratore riconosciuta agli iscritti dell'Associazione ricorrente, in quanto diplomati S.A.F. ante 2009, e quella riconosciuta a tutti gli altri soggetti che, ad altro titolo, hanno positivamente superato la selezione di cui all'art. 182 sopra citato, la pretesa differenziazione della qualificazione dei primi rispetto ai secondi risulterebbe *sine titulo*. Ciò tanto più in ragione del fatto che il nominativo degli iscritti in entrambi gli elenchi approvati con i decreti direttoriali impugnati, senza alcuna distinzione derivante dalla fonte dell'acquisita qualifica di restauratore (diploma S.A.F. ante 2009 ovvero valorizzazione pregresse

esperienze professionali accertati all'esito della procura selettiva; laurea magistrale; diplomi Accademia Belle Arti; diplomi S.A.F post accreditamento) sarebbero destinati a confluire in un unico elenco ricognitivo di soggetti tutti parimenti qualificati quali restauratori di beni culturali e differenziati soltanto per settori di competenza, da aggiornare periodicamente mediante l'inserimento di coloro che conseguiranno, nel tempo, la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9 ossia secondo la disciplina ordinaria. In vista dell'udienza del 22.12.2020, l'Associazione in questione, con atto notificato via pec a tutte le altre parti del giudizio in data 16.11.2020 e depositato in data 17.11.2020, ha spiegato intervento ad opponendum, ex art. 28 comma 2 c.p.a., riportandosi alle deduzioni difensive in atti.

5. Con atto notificato in data 7.02.2020 e depositato in data 8.02.2020, sono intervenuti *ad opponendum* i sig.ri Maria Grazia Chirico, Laura Romano, Katuscia Testa Chiari, Silvia Bensi, Manola Bernini, Giovanna Gola e Maria Teresa Sassu, i quali, previa ricognizione della normativa in materia, con articolate deduzioni difensive, hanno contestato la fondatezza del gravame sulla scorta della pretesa equivalenza della qualifica di restauratore di beni culturali attribuita - con pari dignità e valore - a tutti i soggetti che hanno positivamente superato la selezione di cui all'art. 182 D.lgs. n. 42/2004, ivi inclusi di diplomati S.A.F. ante 2009, i quali non avrebbero, dunque, alcun titolo per differenziare la rispettiva posizione da quella degli altri.

6. Con atto depositato in data 17.02.2020, il sig. Mauro Marzaduri, qualificatosi quale controinteressato pretermesso in quanto restauratore di beni culturali ex art. 182 D.lgs. n. 42/2004, si è volontariamente costituito in giudizio con memoria di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso.

7. Con memoria depositata in data 6.03.2020, si è costituita in giudizio la C.N.A. Nazionale Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, quale associazione alla quale aderiscono circa 500 restauratori iscritti

nell'elenco approvato con decreto Direttore Generale DG-ER 21.12.2018/183, in quanto partecipanti alla procedura transitoria ex art. 182 D.lgs. n. 42/2004. La Confederazione in parola ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica a tutti i soggetti iscritti negli elenchi impugnati, i quali vanterebbero una posizione di controinteresse avuto riguardo alle pretese dell'Associazione ricorrente, sostanzialmente consistenti nella differenziazione - ritenuta nel merito *sine titulo* - dei diplomati S.A.F. ante 2009 rispetto a tutti coloro che, avendo positivamente superato la medesima selezione di cui all'art. 182 D.lgs. n. 42/2004, avrebbero acquisito una qualifica ritenuta parimenti abilitante, avente il medesimo valore giuridico.

8. Con atto di mera forma depositato in data 6.03.2020, si sono costituiti in giudizio, quali soggetti inclusi nell'elenco approvato con il decreto direttoriale n. ER 21.12.2018/183 oggetto di gravame, i sig.ri. Abeni Monica; Agnini Elena 3; Allegri Laura 4; Antonioli Cristiana 5; Ascenzi Alessandra; Assogna Tiziana; Astolfi Elena; Baccichetto Natalia; Balsini Annalisa; Bertolini Elisabetta; Bettini Francesca 13; Bianchi Anna 14; Bianconi Gisella; Birardi Simonetta 16; Bonsangue Mirella; Bottoli Fabiola; Bottoni Maria Grazia; Bradamilla Linda; Brandoli Matteo; Bravi Mirko; Brianzoni Umberto; Brogi Antonella; Bruschi Federica; Bucchi Cinzia; Bullo Laura; Caldane Daniela; Canneori Rita; Capraro Corrado; Capraro Elvira; Capuano Monica; Carelli Danilo; Ceccaroni Elisabetta; Cipriani Andrea; Condorelli Francesca; Conte Sofia Veronica Marta; Currò Dossi Paola; Dalfiume Tamara; Dalrè Francesca; De Leitenburg Renata; Del Seppia Beatrice; D'Elia Alessandra; Di Napoli Rampolla Federica; Di Stefano Tiziana; Farinelli Manuela; Favali Maura; Ferrario Chiara; Ferretti Sandra; Fiori Rita; Franceschetti Vanda Maria; Fulceri Simona; Galvan Silvia; Gavazzi Angela; Giabbani Cristiana; Giacomelli Bruno; Gigli Mariacristina; Giostrella Claudia; Giusto Luigia; Gnozzi Sergio; Gottoli Sara; Gregoris Elena; Grespi Claudia; Guagliano Laura; Guardabassi Francesco; Iegre Susanna; Introzzi Sonia; Lai

Carla; Lippi Daniela; Lucchini Guido; Macaluso Tiziana; Macrì Immacolata Martina; Manfredi Giuseppina; Maniscalco Vittoria; Manservigi Elena; Mapelli Umberto; Marchesi Elisabetta; Miselli Devid; Molinari Alda Rita; Molinari Dino; Molinari Viviana; Mosconi Elisabetta; Mureddu Maria Francesca; Nadali Roberta; Napolitano Cristina; Oggero Elisabetta; Orata Luigi; Orsolon Paola; Paccapelo Marilena; Paoli Valentina; Pari Cristiana; Pasotti Corrado; Pasqualini Cristina; Patella Luigi; Peiretti Emanuela; Perrone Elisabetta; Peticucci Ilaria Bianca; Piccioni Francesca; Pisani Barbara; Pisu Anna Rita; Pontarollo Rita Maria; Porzio Fabio; Pucci Sandra; Quaranta Daniela; Rabbi Francesca; Rampini Katy; Reboulaz Piermauro; Rizza Roberta; Roccotelli Maria Teresa; Rosa Daniela; Rosatelli Simonetta; Saba Sonia; Sanna Marta; Sassu Teresa Maria; Satto Letizia; Scardovi Carlotta; Schivo Monica; Siboni Micol; Spatafora Maurizio; Sugaroni Roberta; Testa Chiari Katuscia; Tosoni Filippo; Tulifero Claudia; Vaccari Emilia; Vannini Alessandra; Vecchi Linda; Violi Sara; Virgilio Maria Pia Valentina; Zamperoni Laura e Zorzella Licia. I soggetti in questione, con atto notificato via pec a tutte le altre parti del giudizio in data 3.04.2020 e depositato in data 4.04.2020, hanno spiegato intervento *ad opponendum*, ex art. 28 comma 2 c.p.a., sostanzialmente ribadendo le deduzioni difensive in atti, già articolate dall'Associazione la Ragione del Restauro – ARR.

9. Con atto depositato in data 27.03.2020, previamente notificato in pari data, a mezzo pec, a tutte le parti costituite, è intervenuto in giudizio *ad opponendum* il sig. Luigi Parascandolo, qualificatosi controinteressato pretermesso in quanto parimenti inserito nell'elenco approvato con il DG-ER 21.12.2018/183 oggetto di gravame, sostanzialmente ribadendo le deduzioni difensive in atti, già articolate dall'Associazione la Ragione del Restauro – ARR.

10. Con atto depositato in data 4.04.2020, previamente notificato in data 3.04.2020, a mezzo pec, a tutte le parti costituite, è intervenuto in giudizio *ad opponendum* la sig.ra Silvia Mangionello, anch'essa qualificatasi controinteressata

pretermessa in quanto parimenti inserita nell'elenco approvato con il Decreto direttore generale n. ER 21.12.2018/183 oggetto di gravame, sostanzialmente ribadendo le deduzioni difensive in atti, già articolate dall'Associazione la Ragione del Restauro – ARR.

11. In vista della trattazione della causa nel merito, l'Associazione ricorrente, con memoria depositata in data 19.11.2020, ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità degli interventi spiegati dai soggetti iscritti nell'elenco approvato con decreto direttoriale DG-ER 21.12.2018/183, giacché non preventivamente notificati ex art. 28 c.p.a. Peraltro, ad avviso della ricorrente i soggetti in questione non avrebbero alcuna posizione di “controinteresse” da tutelare, con conseguente infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso da questi sollevata. Ciò nella misura in cui dall'eventuale accoglimento della pretesa differenziazione dei diplomati SAF *ante* 2009 in un elenco a loro dedicato al pari dei restauratori *ex art.* 29 (con i quali condividono “equivalente” titolo), non deriverebbe agli intervenienti alcun pregiudizio in quanto continuerebbero a conservare la loro posizione nell'elenco *ex art.* 182 citato, considerata come “*affatto differente rispetto agli odierni ricorrenti?*” (pag. 6 penultimo cv. della memoria depositata in data 19.11.2020).

12. In occasione della pubblica udienza del 19.01.2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ex art. 25 D.L. n. 137/2020, in occasione della quale ciascuna delle parti ha ribadito le proprie ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

13. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità degli interventi *ad opponendum* spiegati nel corso del giudizio in quanto gli stessi, benché preceduti dal deposito di una memoria difensiva, sono stati, successivamente, notificati, ex art. 50 comma 2 c.p.a., a tutte le parti costituite e, quindi, depositati nei termini di cui agli artt. 45 e 50 comma 3 c.p.a.

14. Ritiene, inoltre, il Collegio di poter soprassedere dalla valutazione - peraltro rientrante nei suoi poteri d'ufficio - dell'ammissibilità del ricorso in ragione della mancata notifica dello stesso nei confronti di tutti i soggetti iscritti negli elenchi di cui ai decreti oggetto di gravame - ammissibilità negata dagli intervenuti sul presupposto che gli stessi sarebbero titolari di una posizione di controinteresse pretermesso - stante la palese infondatezza della ragioni della ricorrente.

14.1 Quanto poi, sempre in via preliminare, alle perplessità esposte dall'amministrazione resistente nella relazione di servizio in atti secondo cui l'Associazione ricorrente non avrebbe interesse alla proposizione dell'odierno gravame, stante la perfetta equivalenza della qualifica di restauratore riconosciuta ai suoi iscritti rispetto a quella assegnata a coloro che hanno parimenti superato con successo la selezione pubblica di cui all'art. 182 D.lgs. n. 42/2004, ritiene il Collegio che siffatta *quaestio iuris* non afferisca propriamente al piano preliminare dell'interesse a ricorrere coincidendo, piuttosto, con il merito della *res controversa*, avente ad oggetto proprio la pretesa lesione dell'interesse degli iscritti a veder differenziato il proprio titolo di studio abilitante rispetto a quello degli altri restauratori.

Del resto, fin tanto che gli elenchi approvati con i decreti impugnati saranno mantenuti in essere, in attesa di confluire nell'elenco unico a cui ha fatto cenno il Ministero, la prospettata lesione legata alla mancata differenziazione del titolo abilitante in possesso dei diplomati S.A.F. ante 2009 è attuale e concreta e, come tale, legittima la proposizione del ricorso.

15. Il ricorso è, tuttavia, nel merito infondato.

L'apprezzamento dell'inconsistenza di tutti i motivi di gravame cui è stato affidato il gravame passa dalla preliminare e sintetica ricognizione di come il Legislatore, con le disposizioni di cui agli art. 29 e 182 D.lgs. n. 42/2004, variamente modificate, da ultimo con Legge 14 gennaio 2013, n. 7, abbia inteso regolamentare il riconoscimento del titolo giuridico di restauratore dei beni

culturali ossia di una qualifica il cui conseguimento - è bene precisarlo fin da subito – abilita *de plano* il relativo titolare all’esercizio della corrispondente professione, per come riconosciuto dallo stesso Mibact nella relazione di servizio in atti (cfr. deposito difesa erariale del 27.03.2019). Ciò in considerazione della mancata previsione, avuto riguardo all’esercizio della professione di restauratore dei beni culturali, di un esame “abilitante” successivo al conseguimento della “qualifica” di restauratore, nonché della mancata istituzione di albo professionale *ad hoc*, avente valore costitutivo, per come invece previsto, ad esempio, per la professione forense ovvero per quella di ingegnere (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/11/2017, n. 28405; Consiglio di Stato sez. I, 30/12/2013, n. 2981)

16. Orbene, il complesso regime giuridico che conduce all’acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali, così come disciplinato dagli artt. 182, da ultimo modificato con legge 14 gennaio 2013, n. 7, e 29 del Codice dei beni culturali d.lgs. 42/2006, è caratterizzato:

a) da una fase transitoria, disciplinata dall’art. 182, commi 1, *1-bis*, *I ter*, *1-quater*, *1-novies* del Codice, avente il precipuo scopo di valorizzare la pregressa competenza professionale maturata anche sul campo nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

Tale transizione è stata congegnata mediante la previsione di una selezione pubblica - indetta in data 22 giugno 2015 e culminata con l’adozione del decreto DG-ER 21.12.2018/183, oggetto di gravame – in seno alla quale sono stati variamente valorizzati precisi titoli di studio (tra cui proprio i diplomi S.A.F. ante riconoscimento del 2009, di cui sono titolari gli iscritti all’Associazione ricorrente) ovvero esperienze professionali, tutti ritenuti parimenti idonei a legittimare il riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali (cfr. Linee guida applicative dell’art. 182 D.lgs. n. 42/2004);

b) da una fase per così dire “a regime”, ossia quella disciplinata dall’art. 29 D.lgs. n. 42/2004, divenuta operativa soltanto con l’adozione dei decreti previsti dai

commi 7, 8 e 9 del medesimo art. 29: i decreti ministeriali n. 86 del 26.05.2009 (con il quale sono stati definiti gli ambiti di competenza dei restauratori) e n. 87 del 26.05.2009 (con il quale si stabilisce che al termine del corso, previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, le Università rilasciano la laurea magistrale, le Accademie di Belle Arti il diploma accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative accreditate rilasciano un diploma equiparato alla predetta laurea magistrale) nonché il decreto ministeriale del 2 marzo 2011, con il quale è stata istituita la laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il restauro, classe LMR/02.

17. Attesa la definizione della selezione pubblica che caratterizza la suddetta fase transitoria, giusto decreto direttoriale DG-ER 21.12.2018/183 con cui sono stati approvati gli elenchi di coloro che hanno positivamente superato la procedura in questione e tenuto conto dell'intervenuta adozione dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 D.lgs. n. 42/2004, condizionanti l'operatività del cd. sistema a regime, è dunque, possibile, affermare che sono restauratori dei beni culturali:

- tutti coloro che, avendo positivamente superato la selezione indetta in data 22.06.2015, sono stati inseriti negli elenchi approvati con il decreto direttoriale DG-ER 21.12.2018/183, oggetto di gravame, ivi inclusi i diplomati S.A.F. ante accreditamento ex D.M. 26.05.2009, n. 87, iscritti all'Associazione ricorrente;
- i titolari di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il restauro, classe LMR/02 (art. 29 Codice);
- i titolari di diplomi di secondo livello rilasciati dalle Accademie di Belle Arti (art. 29 Codice);
- i titolari di diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 368/98 post accreditamento (ex D.M. 26.05.2009, n. 87) nonché quelli partecipanti ai corsi di formazione organizzati dai centri di cui al

comma 11 dell'art. 29 D.lgs. n. 42/2004 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato (art. 29 comma 9 e 9 bis Codice).

Tutti i soggetti sopra menzionati hanno *ex lege* la medesima qualifica di restauratore di beni culturali, abilitante all'esercizio della relativa professione, senza che tra gli stessi possa dirsi esistente, in ragione del differente titolo di acquisizione (superamento della cd. fase transitoria ovvero regime ordinario), alcuna distinzione di valore, che invero non trova riscontro né nella lettera delle disposizioni normative di rango primario e secondario sopra richiamate né nella *ratio legis* alle stesse sottesa.

18. La “qualifica” di restauratore di beni culturali è, dunque, unica ed ha egual valore abilitante alla professione avuto riguardo ai relativi settori di competenza e ciò indipendentemente dal percorso seguito per il conseguimento della stessa, secondo quanto previsto dalla normativa sopra richiamata.

19. Premesso quanto sopra, la circostanza che il nominativo degli aderenti all'Associazione ricorrente, per un verso, sia stato inserito nell'elenco approvato con il decreto direttoriale n. DG-ER 21.12.2018/183, senza l'indicazione circa il possesso da parte degli stessi di un diploma S.A.F. ante D.M. n. 87/2009, equiparato, ai sensi del successivo D.M. del 31.12.2017, al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LMR 02) e, per l'altro, non compaia nell'ulteriore elenco, approvato con decreto direttoriale DG-ER 28.12.2018/192 appare al Collegio immune dai vizi di legittimità prospettati in ricorso.

19.1 Ed invero, per come chiarito dallo stesso Mibact, la predisposizione dell'elenco, suddiviso per settori di competenza, approvato con il decreto direttoriale n. DG-ER 21.12.2018/183, è stata prevista dal Legislatore, a valle della procedura di selezione pubblica di cui all'art. 182 D.lgs. n. 42/2004, quale momento meramente ricognitivo di tutti coloro i quali, avendo superato con successo la selezione in parola, hanno acquisito la qualifica di restauratore dei

beni culturali. Analogo elenco, avente valore meramente ricognitivo dei dati comunicati dalle Università nonché dagli Istituti di formazione abilitati al rilascio di diplomi di laurea abilitanti, all'uopo interpellati, è stato approvato con l'ulteriore decreto DG-ER 28.12.2018/192.

Tali elenchi sono del tutto privi di qualsivoglia valore costitutivo del diritto ad esercitare la professione di restauratore di beni culturali giacché siffatto diritto discende *ope legis*, a prescindere dalla predisposizione di albi/elenchi di sorta, dall'intervenuta acquisizione della qualifica in questione.

Se è quindi, vero, per come sopra evidenziato, che il titolo di restauratore acquisito a valle della procedura di cui all'art. 182 D.lgs. n. 42/2004 (elenco approvato con decreto direttoriale DG-ER 21.12.2018/183) è del tutto equivalente a quello acquisito, a regime, dal titolare di un diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (elenco approvato con decreto DG-ER 28.12.2018/192) non si vede sulla scorta di quali considerazioni logico-giuridiche il Ministero avrebbe dovuto: a) nel primo elenco, aggiungere l'annotazione circa il possesso, in capo agli associati dell'Organizzazione Restauratori Alta Formazione (cd. ORA), di un titolo di studio equivalente alla laurea; b) nel secondo elenco inserire siffatti associati insieme ai laureati; c) ovvero, addirittura, creare un elenco *ad hoc*, riservato esclusivamente ai diplomati S.A.F. ante DM n. 87/2009.

Trattasi di una pretesa che non ha alcun fondamento giuridico in quanto, lo si ribadisce, la qualifica restauratore di beni culturali esistente in capo ai diplomati S.A.F. ante D.M. n. 87/2009 (per effetto della procedura selettiva ex art. 182 Codice) e *post* declaratoria di equipollenza al diploma di laurea magistrale a ciclo unico, classe LMR/02, ex D.M. 31.12.2017, non ha alcun valore aggiunto rispetto all'identica qualifica riconosciuta a tutti gli altri soggetti che, sia pure a diverso ma non meno significativo titolo, hanno parimenti superato la procedura selettiva ex art. 182 D.lgs. n. 42/2004.

20. Né siffatto preteso valore aggiunto può discendere dal fatto che il Ministero, nelle more della procedura selettiva più volte sopra richiamata, con D.G. n. 77 del 21.07.2016 abbia “anticipato” il riconoscimento della qualifica di restauratore ai Diplomati S.A.F. ante 2009, così inserendoli in un elenco parziale.

Siffatta anticipazione, sfociata nella predisposizione di un elenco espressamente qualificato come “parziale” in quanto destinato a confluire nell’elenco definitivo redatto a valle della procedura selettiva di cui all’art. 182 D.lgs. n. 42/2004 – approvato, per l’appunto, con il DG-ER 21.12.2018/183 oggetto di gravame - è stata, invero, accordata al Ministero, in via del tutto eccezionale, al solo scopo di consentire ai soggetti in questione di partecipare al concorso pubblico RIPAM-MIBACT per funzionari restauratori di cui al bando del 19.05.2016.

Trattasi, per l’appunto, di una mera anticipazione degli esiti della selezione pubblica di cui all’art. 182 D.lgs. n. 42/2004, consistente nel preventivo accertamento da parte della Commissione incaricata circa il possesso, in capo ai soggetti in questione, di un diploma – quello rilasciato dalle Scuole di Alta Formazione (S.A.F.) ante 2009 – al quale, in base alle regole che governavano la procedura in parola, risultava associato un punteggio (300) utile all’attribuzione *de plano* della qualifica di Restauratore.

*Rebus sic stantibus*, non si comprende come siffatta mera anticipazione di quelli che sarebbero stati gli esiti finali della selezione possa ritenersi sintomatica di un preteso - ed invero inesistente - “valore aggiunto” del diploma S.A.F. ante 2009 rispetto al titolo di restauratore parimenti assegnato a tutti gli altri partecipanti, a diverso titolo, alla medesima selezione.

21.1 Infine, siffatto preteso valore aggiunto non può certo essere desunto dalla disposizione normativa di cui all’art. 13 comma 5 del DM 22.08.2017, n. 154 secondo cui, per le categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica degli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali può essere affidata anche a restauratori di beni culturali che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi

dell'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

Ed invero, tale previsione normativa – che pure è *sub judice* – lungi dal negare valore abilitante alla qualifica di restauratore riconosciuta a valle della procedura di cui all'art. 182 D.lgs. n. 42/2004, si traduce nella previsione, avuto esclusivo riguardo all'esecuzione di lavori pubblici, di un requisito soggettivo aggiuntivo rispetto alla qualifica in questione.

22. Quanto fin qui esposto, consente dunque al Collegio di affermare che, a differenza di quanto sostenuto dall'Associazione ricorrente, non esiste alcuna *voluntas legis* di approntare un sistema di rilevazione esterna da cui si evinca il titolo giuridico sulla scorta del quale la qualifica restauratore in parola è stata acquisita.

Semmai la *voluntas legis* muove nella direzione diametralmente opposta e ciò si evince proprio dalla disposizione normativa a torto invocata dalla associazione ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, ossia quella di cui all'art. 182 comma 1 bis D.lgs. n. 42/2004 secondo cui: *“La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9”*.

Al di là della poco felice formulazione del testo normativo in questione, è evidente, ad avviso del Collegio, la volontà del Legislatore di istituire, a procedura transitoria conclusa, un unico elenco, - avente, lo si ribadisce, valore meramente dichiarativo ma non anche costitutivo – suddiviso esclusivamente per

settori di competenza, nel quale far tempestivamente confluire (a procedura transitoria ormai conclusa) i nominativi di coloro che via via acquisiranno la qualifica di restauratore secondo il regime cd. ordinario di cui all'art. 29 commi da 7 a 9 del Codice.

La correttezza dell'opzione ermeneutica della disposizione in parola trova conferma nelle stesse deduzioni difensive del Ministero laddove è stato preannunciato il prossimo azzeramento degli elenchi approvati con i decreti impugnati giacché tutti i nominativi ivi contenuti andranno a confluire *“in un unico elenco dei Restauratori di beni culturali abilitati ad effettuare lavori di restauro su beni culturali mobili e superfici decorate dell'architettura, che comprenda gli abilitati ex art. 182 e ex art. 29”*, laddove gli iscritti dovranno legittimamente risultare differenziati soltanto in ragione del relativo settore di competenza e non anche, per come pretenderebbe l'Associazione ricorrente, in funzione del “titolo” della rispettiva qualifica.

Diversamente opinando, a carico dei soggetti diversi dai diplomati S.A.F. ante 2009, che hanno, al pari di questi ultimi, positivamente superato la procedura selettiva di cui all'art. 182 citato, si determinerebbe proprio quell'ingiustificato trattamento discriminatorio a torto dedotto dall'Associazione ricorrente a danno dei propri iscritti.

23. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

24. Tenuto conto della complessità della vicenda e della novità delle questioni trattate, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Mazzulla**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

IL SEGRETARIO